# Proposta regolamento

*“INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI”*

*La presente bozza individua una serie di criteri generali che il comune può tenere in considerazione in rapporto alle sue esigenze, nel rispetto comunque di quanto contenuto nelle vigenti disposizioni legislative.*

# Art. 1 - Ambito d'applicazione

1.1. Gli indirizzi e le procedure di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune di in enti, aziende speciali, istituzioni, ecc. al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

1.2 Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:

1. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
2. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all’interno dell’Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
3. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
4. per le designazioni in società quotate in borsa (eventuale) nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d’urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l’assunzione della carica.

# Art. 2 - Impedimenti alla nomina o designazione

* 1. Ferme le specifiche cause ex lege d'impedimento alla nomina o designazione, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune di presso enti, aziende ed istituzioni coloro i quali:
1. versino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale secondo le norme della disciplina vigente in quanto applicabili;
2. siano componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
3. si trovino in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;
4. siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale o professionale con l'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione.
	1. Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità indicata al precedente paragrafo 2.1.a. comporta la revoca della relativa nomina o designazione ai sensi e per gli effetti di cui [all'articolo 58, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art58!vig); il Sindaco provvede senz'indugio alla nuova nomina e designazione alla carica d'interesse.
	2. Ove l'interessato abbia taciuto l'esistenza di una preesistente causa d'impedimento alla nomina o designazione, il Sindaco - previa contestazione e concessione di un termine a difesa per produrre memorie e documenti non inferiore a cinque giorni - revoca in danno dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa.
	3. Ove sopraggiunta in corso di mandato, una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista ai precedenti paragrafi 2.1.a., 2.1.b., 2.1.c., 2.1.d., si trasforma in causa d'incompatibilità.
	4. Il Sindaco contesta all'interessato la causa d'incompatibilità sopraggiunta in corso di mandato con termine a difesa di cinque giorni per produrre memorie e documenti e con termine di quindici giorni per rimuovere la causa stessa, decorsi inutilmente i quali il Sindaco revoca in danno

dell'interessato la precedente nomina o designazione alla carica e provvede senz'indugio alla nuova nomina o designazione alla carica stessa.

* 1. Per ogni procedura di nomina o designazione gli uffici del Comune di predispongono il facsimile di domanda ove sono indicate tutte le cause d'impedimento alla nomina o designazione previste dalla presente deliberazione e dalla disciplina all'epoca vigente con l'indicazione delle relative disposizioni d'interesse.

# Art. 3 - Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall’interessato.
3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l’iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

# Art. 4 - Pari oppurtunità.

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità.

# Art. 5 - Pubblicità delle nomine

1. Il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro ai consiglieri, l’elenco delle nomine da effettuarsi.
2. Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente/albo pretorio per un periodo di giorni
3. L’avviso contiene:
* il termine perentorio per proporre la candidatura.
* la denominazione dell'ente, azienda o istituzione e l'indicazione della carica per cui occorre procedere alla nomina o designazione, nonché la descrizione del relativo profilo orientativo delle funzioni, competenze e capacità professionali ritenute utili per lo svolgimento dell'incarico;
* i requisiti per la nomina o designazione;
* il compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica d'interesse.
1. Per dare maggiore pubblicità agli avvisi, il Comune può procedere all’affissione di manifesti nelle apposite bacheche/spazi pubblicitari.

# Art. 6 - Presentazione delle candidature

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:
	1. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
	2. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
	3. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.
4. Non saranno accolte le candidature che:
	1. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
	2. non siano state regolarmente sottoscritte.
5. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco

# Art. 7 - Valutazione delle candidature

1. Il Sindaco, entro i …….. giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai *curricula* dei candidati e all’indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, ai Capigruppo consiliari (e/ovvero all’apposita commissione), ed all’Ufficio competente all’istruttoria.
2. Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d’ufficio, dalla verifica dell’inesistenza di cause ostative all’assunzione della carica indicate nel precedente art. 2.
3. Ogni Capogruppo (e/o consigliere), entro ………….. giorni successivi al ricevimento delle candidature, ha facoltà di formulare osservazioni sulla base di richiesta motivata in merito alle candidature stesse.
4. La Conferenza dei Capigruppo/Commissione Consiliare, tenuto conto dell’istruttoria d’ufficio, e valutate le osservazioni formulate dai Consiglieri, rimette le candidature al Sindaco.
5. Il Sindaco esprime le ragioni di preferenza del candidato proposto in ragione degli indicati criteri quand'anche l'interessato sia l'unico partecipante al procedimento.
6. Gli atti finali del Sindaco di nomina o designazione sono motivati anzitutto in ragione dei criteri stabiliti, nonché pubblicati per 15 giorni all'Albo pretorio secondo le norme stabilite dalla disciplina vigente.

# Art. 8 - Condizione di efficacia

1. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2.

Detta dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico o della carica.

1. La dichiarazione è ripetuta annualmente.

# Art. 9 - Revoca e dimissioni

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
	1. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
	2. incompatibilità sopravvenuta;
	3. gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
	4. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell’ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
	5. venir meno del rapporto fiduciario.
2. Il procedimento di revoca è avviato con comunicazione scritta all'interessato cui devono essere contestati espressamente fatti e possibili motivi di revoca, comunque concedendo un termine a difesa non inferiore a 15 giorni per produrre memorie e documenti.

a.si conclude nei successivi 15 giorni con provvedimento espresso ove il Sindaco illustra i fatti e le ragioni della decisione adottata.

b.di ogni provvedimento del Sindaco è data immediata comunicazione ai Capigruppo/Commissione Consiliare, con pubblicazione all'Albo pretorio secondo la disciplina vigente.

1. Quando un rappresentante del Comune rassegna le dimissioni, il Sindaco ne deve dare immediata informazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile al verificarsi dell’evento.